



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 10581 del 2009, proposto dai signori Enrico BELLOTTA, Attilio BERGLIGUARDO, Michele COLAVECCHIA, Luigi D'AMBROSIO, Luigi LORVENNI, Giuseppe MARINO, Vincenzo MARINO, Luigi MARTINO, Giuseppe PICCEGNA, Raffaele PIZZI, Antonio ROMANO, Salvatore SALVIATI, Giacinto SCIALLA e Roberto SILVESTRI, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso lo Studio Titomanlio in Roma, via Terenzio, 7,

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di

Mario GAUDIANO e Patrizio CHIMENZ, non costituiti,

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I *QUATER* nr. 4021/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 364 POSTI PER LA NOMINA DI SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010, il Consigliere Raffaele Greco;

Udito l'avv. Abbamonte per gli appellanti;

Ritenuto che la modifica del bando di concorso non appare congruamente motivata in relazione all'invocata potestà di auto-organizzazione dell'Amministrazione, tenuto conto: *a)* dell'espressa previsione di tendenziale mantenimento dei vincitori del concorso per esami nella sede di appartenenza; *b)* del brevissimo tempo intercorso tra l'indizione di tale concorso e la successiva modifica conseguente all'indizione di altro concorso per titoli;

Ritenuto, pertanto, che non risultano chiare le ragioni della mancata contestuale e paritaria considerazione – sia pure nel rispetto delle norme di legge in materia – dell'interesse dei partecipanti a entrambe le procedure concorsuali;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10581/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, con salvezza delle ulteriori determinazioni che l'Amministrazione vorrà assumere in sede di riesame delle esigenze sopra richiamate

Riserva al definitivo le determinazioni in ordine alle spese di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

- Luigi Maruotti, Presidente FF
- Pier Luigi Lodi, Consigliere
- Salvatore Cacace, Consigliere
- Sergio De Felice, Consigliere
- Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 03/02/2010

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 10581/2009) è stata trasmessa al

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE